

## **DISEGNO DI LEGGE concernente**

### ***“Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy”***

#### **PRINCIPI E OBIETTIVI**

Art. 1 (Principi generali)

Art. 2 (Principi e obiettivi specifici)

Art. 3 (Giornata nazionale del Made in Italy)

#### **TITOLO I CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI**

##### **CAPO I (MISURE ORIZZONTALI)**

Art. 4 (Fondo Sovrano)

Art. 5 (Misure di incentivazione del design e dell'ideazione estetica)

Art. 6 (Rifinanziamento Nuova Sabatini)

Art. 7 (Sostegno all'imprenditorialità femminile)

Art. 8 (Misure di incentivazione della proprietà industriale)

##### **CAPO II - MISURE VERTICALI**

Art. 9 Filiera legno-arredo 100% nazionale

Art. 10 Valorizzazione della filiera delle Fibre tessili naturali

Art. 11 Fondo filiere

Art. 12 (Misure di semplificazione per la filiera della nautica)

Art. 13 (Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica)

Art. 14 (Disposizioni per la filiera dei prodotti orafi)

Art. 15 (Disposizioni in materia di public procurement per la qualità delle forniture)

#### **TITOLO II - ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Art. 16 (Istituzione del Liceo del Made in Italy)

Art. 17 (Fondazione “Imprese e competenze”)

Art. 18 (Misure per il sostegno allo studio)

Art. 19 (Trasferimento generazionale delle competenze)

#### **TITOLO III – MISURE DI PROMOZIONE**

Art. 20 (Istituzione dell'Esposizione Nazionale del Made in Italy)

- Art. 21 (Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale immateriale)
- Art. 22 (Registrazione marchi luoghi della cultura)
- Art. 23 (Rafforzamento della tutela dei Domini Internet riferiti al patrimonio culturale)
- Art. 24 (Circuiti nazionali di eccellenza)
- Art. 25 (Promozione dell'immagine dell'Italia)
- Art. 26 (Sostegno del settore fieristico nazionale)
- Art. 27 (Promozione del sistema NutrInform Battery)
- Art. 28 (Certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero)

## **TITOLO IV – TUTELA DEI PRODOTTI**

### **CAPO I – IGP NON AGRICOLI**

- Art. 29 (Attività di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici)
- Art. 30 (Manifestazione di interesse per il riconoscimento di prodotto artigianale o industriale tipico)
- Art. 31 (Associazioni dei produttori)
- Art. 32 (Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici)
- Art. 33 (Contributo per la predisposizione del disciplinare)

### **CAPO II – NUOVE TECNOLOGIE**

- Art. 34 (Blockchain per la tracciabilità delle filiere)
- Art. 35 (Commercio elettronico, metaverso)

### **CAPO III – LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE**

- Art. 36 (Contrassegno Made in Italy)
- Art. 37 (Misure di riorganizzazione degli Uffici per favorire la specializzazione dei magistrati in materia di lotta alla contraffazione)
- Art. 38 (Misure per la formazione specialistica)
- Art. 39 (Modifiche al sistema delle sanzioni in materia di contraffazione)
- Art. 40 (Modifiche all'articolo 517 del codice penale)
- Art. 41 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro)
- Art. 42 (Disposizioni in materia di verbalizzazione delle merci sequestrate)
- Art. 43 (Operazioni sotto copertura)
- Art. 44 (Disposizione in materia di revoca o diniego del permesso di soggiorno per reati di contraffazione)

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 45 (Misure di promozione e comunicazione)

Art. 46 (Abrogazioni)

Art. 47 (Entrata in vigore)

## **PRINCIPI E OBIETTIVI**

### **Art. XXX (Principi generali)**

1. La presente legge reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni d'eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno.

### **Art. XXX (Principi specifici)**

1. Le amministrazioni centrali e locali, nell'attuazione delle disposizioni della presente legge, orientano la propria azione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri, del sostegno ai giovani che operano o intendano impegnarsi, professionalmente e negli studi, nei settori e nelle attività che determinano il successo del made in Italy nel mondo, nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano che le misure di incentivazione che caratterizzano e qualificano la predetta azione siano informate ai principi di sostenibilità ambientale della produzione, di transizione dei processi produttivi verso la digitalizzazione, in misura necessaria e sufficiente a potenziare e rendere più efficienti i processi, senza dismettere, ove sussistenti, le peculiarità artigianali che caratterizzano il prodotto o l'attività, nonché di inclusione sociale, di valorizzazione del lavoro femminile e giovanile.

### **Art. XXX**

#### **(Giornata nazionale del Made in Italy)**

1. La Repubblica riconosce il giorno 15 aprile di ciascun anno quale "Giornata nazionale del Made in Italy", al fine di celebrare la creatività e l'eccellenza italiana, presso le istituzioni, le scuole di ogni ordine e grado e i luoghi di produzione e di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione e del suo patrimonio identitario, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei temi della promozione e tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere dell'ingegno e dei prodotti italiani.
2. Per celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative finalizzate alla promozione della creatività in tutte le sue forme e alla difesa e alla valorizzazione del *Made in Italy*.
3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

## **TITOLO I**

### **CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI**

#### **CAPO I**

#### **MISURE ORIZZONTALI**

### **Art. XXX**

#### **(Fondo Sovrano)**

1. Nell'obiettivo di supportare la crescita e il consolidamento delle filiere strategiche nazionali, anche con riferimento alla fase dell'approvvigionamento di materie prime ed energia, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad investire, a condizioni di mercato, nel capitale di imprese nazionali ad alto potenziale o di imprese nazionali che, in ragione della rilevanza sistemica

- già raggiunta, possano generare importanti esternalità positive per il Paese e ridurre i costi di coordinamento tra gli attori delle filiere coinvolte. L'investimento è realizzato per il tramite dell'acquisto o della sottoscrizione di azioni o altri strumenti finanziari dei veicoli societari o fondi di investimento di cui all'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovvero attraverso altri strumenti di coinvestimento con i predetti veicoli societari, per un importo massimo di [...] di euro.
2. Al fine di massimizzare e favorire la gestione sinergica delle risorse, possono altresì partecipare ai veicoli societari, ai fondi e agli strumenti di coinvestimento di cui al comma 1, altri investitori, diversi dalle persone fisiche, ivi incluse le associazioni e le fondazioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono definiti le modalità e le condizioni di investimento di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. [DA VALUTARE In caso di operazioni di ingresso nel capitale dei veicoli societari di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze può detenere quote di minoranza tali da non comportare il controllo.]
  4. In caso di acquisto o sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di azioni o altri strumenti finanziari nei veicoli societari di cui al comma 1, ai veicoli stessi non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  5. **Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di [...] di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.**

#### **Art. XXX**

##### **(Misure di incentivazione del design e dell'ideazione estetica)**

1. Il *Design* italiano è promosso e tutelato quale primario fattore di innovazione e crescita economica nazionale, in ragione della qualità estetica che distingue e caratterizza i prodotti di eccellenza del Made in Italy. Al fine di potenziare il quadro agevolativo a favore degli investimenti delle imprese in design e ideazione estetica:
  - b) all'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:
    - al comma 3, primo periodo, dopo le parole "110 per cento" sono aggiunte le seguenti "e del 150 per cento in caso di disegni e modelli";
    - al comma 10-bis le parole "110 per cento" sono soppresse.
  - b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:
    - al comma 203-quater, le parole "in misura pari al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti "in misura pari al 10 per cento" e le parole "nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro";
    - al comma 203-sexies le parole "in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo" sono sostituite dalle seguenti "in misura pari al 10 per cento, della relativa base di calcolo".
2. **Agli oneri quantificati in 202 milioni, si provvede mediante XXXX**

#### **Art. XXX**

##### **(Rifinanziamento Nuova Sabatini)**

1. Per assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e far fronte alle difficoltà connesse al progressivo incremento dei tassi di interesse, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 274 milioni di euro per l'anno 2023.

### **Art.XXX**

#### **(Sostegno all'imprenditorialità femminile)**

1. Al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili su tutto il territorio nazionale, nell'ambito della misura di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è istituita un'apposita riserva, **per un importo di euro 15 milioni**, destinata al finanziamento degli interventi di cui al Capo 01, Titolo I, del medesimo decreto legislativo 185 del 2000 rivolti alle imprese a prevalente partecipazione femminile.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante .....

### **ART XXX**

#### **(Misure di incentivazione della proprietà industriale)**

1. La conoscenza e consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni costituisce fattore necessario per lo sviluppo della microimpresa. A tal fine all'articolo 32 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni con legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 7, dopo le parole "periodo 2019-2021.", è inserito il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2024 il Voucher 3i è esteso alle micro imprese, così come definite nell'allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014, costituite da non oltre cinque anni.";
  - b) al comma 10, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 50." è inserito il seguente periodo: "Per l'anno 2024, agli oneri derivanti dall'attuazione del Voucher 3i, fissati nella misura massima di euro **15 milioni** per anno, si provvede ....."

### **CAPO II**

#### **MISURE VERTICALI**

### **Art. XXX**

#### **Filiera legno-arredo 100% nazionale e valorizzazione della filiera delle Fibre tessili naturali**

1. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy promuove e sostiene la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e dell'industria della prima lavorazione del legno attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa, ai sistemi di incollaggio.
2. Nell'obiettivo di razionalizzare e semplificare il procedimento di autorizzazione per gli interventi selvicolturali anche in ragione della necessità di sostenere l'autonomia delle industrie del legno nell'approvvigionamento della materia prima, all'art. 149 comma 1) lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole "indicati dall'art 142, comma 1, lettera g)" sono aggiunte le seguenti "e articolo 136".
3. Il Ministero dell'Agricoltura, sentito il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, adotta d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, entro 180 dalla data di entrata in vigore della legge, apposite Linee guida anche in attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n.34, per le attività di gestione forestale, cui i procedimenti regionali in materia di autorizzazione per gli interventi selvicolturali nei boschi italiani si uniformano.
4. In linea con i principi di sviluppo sostenibile e nell'obiettivo di un accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria, il Ministero delle imprese e del made in italy promuove e sostiene sul territorio nazionale le condizioni per la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione dei processi di produzione di fibre di origine naturale.
5. **Per le finalità di cui ai commi 1 e 4 è istituito presso il Ministero del made in Italy un Fondo con una dotazione di 60 milioni per il 2024.**
6. Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripartite le risorse fra le finalità di cui ai commi 1 e 4, individuati i soggetti beneficiari, le modalità di attuazione della misura nonché il soggetto in-house incaricato della relativa gestione.

7. Agli oneri di cui al comma 5 si provvede mediante....

#### **Art. xxx**

##### **Valorizzazione della filiera delle Fibre tessili naturali**

1. In linea con i principi di sviluppo sostenibile e nell'obiettivo di un accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria, il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove e sostiene sul territorio nazionale le condizioni per la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione dei processi di produzione di fibre di origine naturale.

#### **Art.**

##### **Fondo filiere**

1. Per le finalità di cui agli art XXX e XXX è istituito presso il Ministero del made in Italy un Fondo con una dotazione di 60 milioni per il 2024.
2. Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripartite le risorse fra le finalità di cui agli articoli XXX, individuati i soggetti beneficiari, le modalità di attuazione della misura nonché il soggetto in-house incaricato della relativa gestione.

#### **Art. XXX**

##### **(Misure di semplificazione per la filiera della nautica)**

1. All'art. 3 bis del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108, le parole "2022 e 2023" sono sostituite dalle parole "2003 e 2024".
2. All'art 58 del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: 1-ter. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'art. 20, e a 20 20 giorni in caso iscrizione di unità provenienti da registro estero."

#### **Art. XXX**

##### **(Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica)**

1. Per consentire l'urgente approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie alla filiera produttiva della ceramica, anche in conseguenza della crisi internazionale in Ucraina, con DPCM, su proposta del Mimit, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono individuate le aree di interesse strategico nazionale per le quale si applicano le disposizioni procedurali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di inerzia o ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi, il Mimit inoltra, attraverso la struttura di cui all'art. 30 del DL 50/2022, una diffida a provvedere entro un termine massimo di quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Mimit, sentito il soggetto competente anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri, in applicazione dell'art. 12 del DL 77/2021, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti. Nel caso l'inerzia o il ritardo sia ascrivibile a un soggetto diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, si applica il comma 3 dell'art. 12 del DL 77/2021 e il Ministro competente è da considerarsi il Ministro delle imprese e del made in Italy.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per un periodo massimo di XXX mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. XXX**  
**(Disposizioni per la filiera dei prodotti orafi) DA VALUTARE**

1. All'art. 76, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In caso di nuove attribuzioni, di carattere tecnico e certificativo, strumentali alla promozione delle filiere produttive dei metalli preziosi o comunque di altre filiere di prodotti di eccellenza che siano idonee a generare entrate per l'azienda speciale, il vincolo sulle assunzioni può arrivare, ferma la disponibilità delle risorse finanziarie, **sino al 200 per cento** della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente".

**Art. XXX**  
**(Disposizioni sul pubblico approvvigionamento di forniture di qualità)**  
.....IN FASE DI ELABORAZIONE MIT

**TITOLO II - ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

**Art. XXX**  
**(Istituzione del Liceo del Made in Italy)**

1. Al fine di promuovere, nell'ottica dell'allineamento tra domanda e offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *Made in Italy*, è istituito il percorso liceale *Made in Italy* nell'ambito dell'articolazione del sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina del percorso liceale *Made in Italy* di cui al comma 1 mediante integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, secondo i seguenti criteri:
  - a) prevedere che, a conclusione del percorso di studio *Made in Italy* gli studenti, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni a tutti i licei, conseguano i seguenti risultati di apprendimento specifici:
    - i. acquisire conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra i saperi;
    - ii. sviluppare, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del *Made in Italy*;
    - iii. possedere gli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistici e delle interdipendenze tra fenomeni internazionali, nazionali e locali, con riferimento all'origine e allo sviluppo degli specifici settori produttivi del *Made in Italy*;
    - iv. acquisire in due lingue straniere moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la prima lingua e al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la seconda lingua;
    - v. prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (CLIL), senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;
    - vi. prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) attraverso la connessione con il tessuto socioeconomico-produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;
    - vii. acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze connesse agli specifici settori produttivi del *Made in Italy*, in funzione di un rapido accesso al lavoro,



attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

- viii. prevedere l'acquisizione, nell'ambito del percorso liceale *Made in Italy*, di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti:
- 1) principi e strumenti per la gestione d'impresa;
  - 2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del *Made in Italy*;
  - 3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del *Made in Italy*;
  - 4) strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del *Made in Italy* e delle relative filiere.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, nonché dei più ampi spazi di flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio. Il medesimo regolamento integra gli Allegati al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 in coerenza con i criteri di cui al comma 2.
4. A partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2024/2025, l'opzione economico sociale del percorso del liceo delle scienze umane di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 confluisce nel percorso liceale *Made in Italy*, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione ad esaurimento dell'opzione economico sociale. Di conseguenza, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 è abrogato il comma 2 dell'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

#### Art. XXX

##### (Fondazione "Imprese e competenze")

1. È istituita la Fondazione denominata "Imprese e competenze" con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del made in Italy e i Licei del made in Italy al fine di diffondere la cultura d'impresa del made in Italy tra gli studenti e favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro, **contribuire alla promozione di** percorsi per l'orientamento professionale nei settori più trainanti e promettenti dell'economia, **-alla progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di** attività didattiche e professionali dedicate al Made in Italy.
2. La Fondazione provvede ogni anno a conferire il premio di "*Maestro del made in Italy*" a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del Made in Italy anche attraverso iniziative formative e di sensibilizzazione dei giovani. I requisiti e le modalità per il riconoscimento del premio sono disciplinati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. La Fondazione si correla con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore della formazione professionale, **ivi compresi gli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale (ieFP9, con gli istituti tecnici, con gli ITS Academy , con i centri di ricerca, di trasferimento tecnologico, in modo da creare sinergie e da mettere a sistema competenze e risorse nell'obiettivo di creare un ecosistema, a partire dai principali distretti industriali, in cui i Licei del made in italy possano sviluppare i progetti formativi in coerenza con le direttrici di sviluppo economico del Paese.**
4. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è il membro fondatore della fondazione e ne definisce, **d'intesa con il Ministro dell'istruzione e del merito,** gli obiettivi strategici mediante l'adozione di un atto di indirizzo.
5. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con **il Ministro dell'istruzione e del merito e con il** il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione, **nel quale sono definite anche le modalità di vigilanza,** sono nominati gli organi sociali, sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa. Il patrimonio della fondazione è costituito dall'apporto iniziale di cui al comma 8 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.
6. Alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di

- particolare valore artistico e storico alla fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro della cultura, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del Codice civile.
7. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione, mediante convenzione, può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca.
  8. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 6 e dal decreto di cui al comma 3, la Fondazione è regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. Per la costituzione e il funzionamento della fondazione è autorizzata la spesa in conto di capitale di **10 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni per il 2025**.
  9. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione. Agli oneri si provvede mediante XXXX.

### **Art. XXX**

#### **(Misure per il sostegno allo studio)**

1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e promuovere la specializzazione professionale è istituito il "Programma di Risparmio e Investimento per l'Istruzione e la Formazione Avanzata" (di seguito "Programma"). Il Programma ha l'obiettivo di agevolare il risparmio e l'investimento destinato a sostenere le spese per l'istruzione secondaria e terziaria e la formazione professionale avanzata delle nuove generazioni.
2. Gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia possono aderire al Programma di cui al comma 1 consentendo l'apertura ed il mantenimento di conti di risparmio ed investimento dedicati (di seguito "conti dedicati") a condizioni agevolate a favore dei soggetti richiedenti che **non abbiano ancora compiuto i 30 anni di età**. Per i minori la richiesta è avanzata ai sensi dell'articolo 320 del codice civile. Gli istituti di credito aderenti agevolano la pianificazione e raccolta del risparmio nei conti dedicati, anche favorendo forme di periodico micro-versamento o di versamento da parte di terzi, sia attraverso atti liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito, che attraverso sistemi di raccolta di risparmio diffusi o crowdfunding.
3. Il conto dedicato, unico per ciascun beneficiario, non supera l'importo complessivo di **euro 100 mila** e può essere alimentato con apporti annuali del beneficiario o di terzi non superiori complessivamente ad **euro 10 mila**. Oltre tali soglie non si applicano le agevolazioni di cui a seguenti commi.
4. Le risorse versate e gli strumenti finanziari depositati sul conto dedicato costituiscono patrimonio destinato e possono essere utilizzati, salvo circostanze eccezionali individuate con il decreto di cui al comma 8, a partire dal conseguimento del **sedicesimo anno di età** del beneficiario esclusivamente per il sostenimento delle spese funzionali, dirette ed indirette, per la formazione e l'istruzione avanzata del beneficiario. Gli stessi possono, inoltre, costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per lo scopo della destinazione. Per la costituzione del vincolo sugli strumenti finanziari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83-octies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le altre disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
5. Sono spese funzionali di cui al comma 4 quelle per l'avvio e il completamento di percorsi di istruzione secondaria, percorsi di istruzione terziaria offerti dalle Università e dalle istituzioni dell'AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) e percorsi di formazione terziaria professionalizzante offerti dagli ITS (Istituti Tecnici Superiori) ed altri corsi del sistema della istruzione e formazione tecnica superiore, sia in Italia che all'estero, nonché le spese per l'acquisto di libri di testo ed altro materiale didattico e quelle per l'alloggio nella città ove ha sede l'istituto di formazione e specializzazione, se differente da quello di residenza o domicilio familiare del beneficiario.
6. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 4 per spese differenti da quelle funzionali allo scopo o prima del compimento del **sedicesimo anno di età** del beneficiario comporta l'automatica decadenza dai benefici ottenuti ai sensi del presente articolo. Il **Ministero dell'economia e delle finanze** esercita nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i controlli successivi, a campione, sul corretto impiego delle risorse.
7. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero delle imprese e del made in

Italy, con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministero dell'università e della ricerca, avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni del presente articolo.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministero della giustizia e il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro **90 giorni** dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:

- 1) le modalità di adesione degli istituti di credito al Programma di cui al comma 1 e le condizioni di apertura e gestione agevolata dei conti dedicati;
- 2) le circostanze eccezionali di svincolo, anche anticipato, delle risorse e degli strumenti finanziari depositati sui conti dedicati;
- 3) le attività, categorie e limiti, nelle quali gli intestatari dei conti dedicati possono investire le proprie disponibilità in modo da garantire:
  - a) l'ottimizzazione della combinazione redditività-rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio;
  - b) l'adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
  - c) l'efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio;

9. Le risorse versate, dal beneficiario o da terzi, e gli strumenti finanziari depositati sul conto dedicato nell'ambito del Programma non sono soggette ad alcun contributo, tassa, canone o imposizione fiscale dal deposito fino al compimento del **trentesimo anno di età del beneficiario se l'intestatario riporta un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.**

10. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo per il Programma di Risparmio ed Investimento per l'Istruzione e la Formazione Avanzata" con una dotazione iniziale di euro **1 milione** per l'anno 2023, al quale possono essere destinate, per le annualità 2023, 2024 e 2025, ulteriori risorse da parte dei privati con atto di donazione o lascito testamentario, da ripartirsi annualmente entro il ..... tra gli intestatari di un conto dedicato, che abbiano un **ISEE inferiore a 15 mila euro annui ed in proporzione allo stesso.** Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei nominativi dei contribuenti privati del Fondo, ove questi abbiano prestato il consenso, insieme con la data e l'entità del versamento.

11. Per le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati nel 2023 da privati a favore del Fondo di cui al comma 10, spetta un credito d'imposta, nella misura del **50 per cento**, fino ad un massimo di **euro 100.000** per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2023.

12. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta di cui al comma 8 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

13. Limitatamente ai periodi d'imposta 2023, 2024 e 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito le somme erogate dai datori di lavoro sui conti di risparmio e investimento dedicati di cui al comma 2 a favore dei figli minori dei lavoratori dipendenti intestatari di un conto dedicato, entro il limite complessivo di **euro 200 annui per ciascun figlio.**

14. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a **48 milioni** a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi di..... Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di cui al comma 10, valutati in **1 milione** di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi di ..... Agli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui ai commi 11 e 12, valutati in **7,5 milioni di euro** per l'anno 2024, in **7,5 milioni di euro** per l'anno 2025, in **7,5 milioni di euro** per l'anno 2026, si provvede ai sensi di ..... Agli oneri di cui al comma 13, valutati in ..... euro per l'anno 2024, in ..... euro per l'anno 2025, in ..... euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi di .....

### **Art. XXX**

#### **(Trasferimento generazionale delle competenze)**

1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta unità, possono stipulare tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, un contratto di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 60 ore mensili, in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione del contratto di apprendistato, anche a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, dal medesimo datore di lavoro contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto di tutoraggio. Il limite di età è elevato a 35 anni qualora si tratti di giovani laureati.
2. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. **La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 (verifica con MEF) euro l'anno.**
3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 è riconosciuto, per tutto il periodo di tutoraggio, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, dovuti per i dipendenti neo-assunti coinvolti nell'attività di tutoraggio, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e comunque fino a un limite massimo di importo pari a 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
4. Nel caso di licenziamento del lavoratore, nei 12 mesi successivi alla conclusione del periodo di tutoraggio, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono riconosciute dall'INPS nei limiti delle risorse di cui al comma 7. Il datore di lavoro comunica all'INPS, che provvede al monitoraggio delle domande di accesso alle agevolazioni, i rapporti di tutoraggio instaurati ai sensi del comma 1 e la relativa durata. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse, anche in via prospettiva, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso delle agevolazioni in esame. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto del rapporto numerico di uno a uno tra contratto di tutoraggio e assunzione incentivata.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono compatibili con quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.
7. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante .....nei limiti di €.....per gli anni dal 2024 al 2026.

### **TITOLO III – MISURE DI PROMOZIONE**

#### **Art. XXX**

#### **(Istituzione dell'Esposizione Nazionale Permanente del Made in Italy)**

1. È istituita l'Esposizione nazionale permanente del *Made in Italy* con l'obiettivo di promuovere e rappresentare l'eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l'esposizione dei prodotti della storia del made in Italy e dell'ingegno italiano.
2. La cura e la gestione dell'Esposizione è affidata alla Fondazione "Imprese e competenze" di cui all'art. .... che provvede a individuarne la sede.
3. **Le somme residue di cui al comma 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono riassegnate alla Fondazione per la gestione di cui al comma 3 del presente articolo**

#### **Art. XXX**

##### **(Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale immateriale)**

1. Il Ministero della Cultura e le amministrazioni competenti, promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione della identità culturale collettiva del Paese.
2. A tal fine, all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole <<in materia di beni culturali>> inserire le seguenti: <<, materiali e immateriali,>>.
3. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, dopo le parole <<gestione e valorizzazione>> sono inserite le seguenti: <<, anche economica,>>;
  - b) al comma 1, le parole <<dei beni culturali e dei beni ambientali>> sono sostituite con le seguenti: <<del patrimonio culturale, materiale e immateriale,>>.

#### **Art. XXX**

##### **(Registrazione marchi luoghi della cultura e uffici di valorizzazione dei titoli di proprietà industriale)**

1. In linea con l'obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale del Paese, gli istituti e i luoghi della cultura provvedono a registrare, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il marchio che li caratterizza.
2. Al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di automantenimento finanziario, i soggetti di cui al primo comma possono concederne l'uso del marchio a terzi a titolo oneroso.

#### **Art. XXX**

##### **(Rafforzamento della tutela dei Domini Internet riferiti al patrimonio culturale)**

1. Considerata la necessità di rafforzare la tutela e verificare potenziali abusi sull'utilizzo di nomi a dominio.it registrati, riferibili ad istituti e luoghi della cultura e di ponderare e avviare le azioni idonee e più efficaci per la relativa salvaguardia, il Ministero della Cultura provvede a sottoscrivere specifici protocolli con l'Organismo responsabile dell'assegnazione (register.it), della gestione e del mantenimento dei nomi a dominio nazionali.

#### **Art. XXX**

##### **(Circuiti nazionali di eccellenza)**

1. il Ministero del turismo finanzia progetti finalizzati a favorire lo sviluppo dei "circuiti nazionali di eccellenza", di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e all'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, allo scopo di potenziare la crescita del sistema turistico nazionale e delle produzioni Made in Italy nella filiera turistica. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Con uno o più decreti del Ministro del Turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1, ivi comprese le modalità di finanziamento dei progetti.

3. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sostituire le parole "Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato" con le seguenti: "Ministro del turismo".
4. All'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, effettuare le seguenti modifiche:
  - a) ai commi 1 e 2, sopprimere, ove presenti, le parole "dei beni e delle attività culturali e"
  - b) al comma 3-ter, sostituire le parole "dei beni e delle attività culturali e" con le seguenti: "della cultura, con il Ministero".
5. Agli oneri determinati dal comma 1 del presente articolo, **pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025**, si provvede a valere sui residui accantonati nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" di cui è titolare il Ministero del Turismo.

#### **Art. XXX**

##### **(Promozione dell'immagine dell'Italia o di parti del suo territorio nazionale)**

1. Considerato l'obiettivo strategico di accrescere l'attrattività dell'Italia e la competitività dell'intero settore turistico nazionale, nonché di assicurare che la promozione dell'immagine internazionale dell'Italia o di parti del suo territorio avvenga entro una cornice unitaria, è istituito presso il Ministero del turismo un comitato nazionale presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma. Il comitato assicura il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'immagine dell'Italia, anche nel caso in cui oggetto diretto dell'attività pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale.
2. Con decreto del Ministro del turismo non avente natura regolamentare sono dettate le norme di attuazione del comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con le risorse umane, materiali e finanziarie già in dotazione al Ministero del turismo.

#### **Art. XXXX**

##### **Sostegno del settore fieristico in Italia**

1. Il settore fieristico nazionale costituisce fattore cruciale per la conoscenza e la diffusione dell'eccellenza del made in Italy. Il Ministero delle imprese e del made in Italy ne promuove lo sviluppo, anche attraverso specifici finanziamenti, in particolare nei settori in cui i costi dell'esposizione fieristica costituiscono per le imprese una barriera economica all'accesso.
2. Per la finalità di cui al comma 1 sono destinati, in relazione alle fiere internazionali svolte in Italia, per l'annualità 2024, 50 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy, istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy dall'articolo 1, comma 402, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy sono adottate disposizioni per l'attuazione del presente articolo, nonché in ordine alla gestione della misura, anche in relazione all'affidamento della stessa a soggetto in house, con oneri a carico del Fondo nella misura massima dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) che prevede l'esenzione dalla notifica per alcune determinate categorie di aiuti.

#### **Art. XXX**

##### **(Promozione del sistema NutrInform Battery)**

1. Il sistema denominato "*NutrInform Battery*" è riconosciuto quale sistema di etichettatura nazionale funzionale a promuovere il corretto utilizzo delle indicazioni nutrizionali dei prodotti alimentari, sostenere la dieta mediterranea e le imprese della filiera agroalimentare, incrementare la consapevolezza e la trasparenza a favore dei consumatori.

2. Con decreto del Ministero per le imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste e del Ministero della Salute sono definite le attività finalizzate al potenziamento, alla diffusione e alla promozione, in Italia e all'estero del predetto sistema, nonché i soggetti cui affidare le stesse.
3. **Per le attività di cui al secondo comma sono stanziati 10 milioni di euro.** Agli oneri si provvede mediante XXXXXX

#### **Art. XXX**

##### **(Certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero)**

1. Al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che offrono all'estero prodotti enogastronomici effettivamente conformi alle migliori tradizioni italiane all'estero e di contrastare l'utilizzo speculativo dell'italian sounding, i ristoratori situati all'estero possono chiedere la certificazione distintiva di <<ristorante italiano nel mondo>>. La certificazione è rilasciata, **su istanza del ristoratore**, da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di una tariffa approvata e di un disciplinare adottato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Masaf che individua **i requisiti e le specifiche per il rilascio della certificazione stessa, con particolare riferimento all'utilizzo di ingredienti di qualità e di prodotti appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica.**
2. La certificazione ha la durata di \_\_\_\_\_ anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile su richiesta. La domanda di rinnovo può essere presentata a decorrere da tre mesi antecedenti la scadenza della certificazione.
3. I ristoranti che ottengono la certificazione, possono beneficiare di un contributo nella misura massima di \_\_\_\_\_ per l'acquisto di prodotti italiani designati da indicazioni geografiche agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, registrate ai sensi dei Regolamenti (UE) 1151/2012, (UE) 1308/2013 e (UE) 2019/787. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di erogazione del contributo.
4. Agli oneri di cui al comma 3 quantificati in 5 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante XXXX.
5. I commi da 1144 a 1149 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.

## **TITOLO IV - TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY**

### **CAPO I**

#### **ART XXX**

##### **(Contrassegno per il made in Italy)**

1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy è adottato un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, di cui è vietato a chiunque l'uso, da solo o in congiunzione con la dizione «Made in Italy», fuori dei casi consentiti ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
  2. Ai fini della tutela e promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e di un più efficace contrasto alla falsificazione le imprese che producono beni sul territorio nazionale ai sensi della vigente normativa comunitaria, possono, su base volontaria, apporre sui predetti beni il contrassegno.
3. Il contrassegno, in ragione della sua natura e funzione è carta valori ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 559, ed è realizzato con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'ideale protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.
4. Il Ministro delle imprese e del Made in Italy con il decreto di cui al comma 1 disciplina:
  - a) Le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno di cui all'articolo precedente, individuando le caratteristiche tecniche minime che questo deve possedere, con particolare riguardo ai meccanismi di contrasto alla falsificazione;
  - b) Le forme grafiche per i segni descrittivi;
  - c) Le modalità e i criteri con cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre sulle proprie merci i contrassegni e gli eventuali segni descrittivi;

- d) I settori merceologici e/o le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione;
  - e) Le regole da rispettarsi da parte delle imprese nell'utilizzo del contrassegno e dei segni descrittivi al fine di assicurare pieno decoro nell'utilizzo degli stessi.
4. **Dalla presente disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.**

#### **Art. XX**

##### **(Attività di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici)**

1. La Repubblica riconosce il valore delle produzioni artigianali e industriali "tipiche" tradizionalmente legate a metodi di produzione locali radicati in una specifica zona geografica, e ne promuove la tutela in quanto elementi significativi del complessivo patrimonio culturale nazionale; assicura ai consumatori la disponibilità di informazioni affidabili in ordine a tali produzioni e sostiene gli artigiani e i produttori nella preservazione delle tradizioni produttive e della reputazione collegata ai luoghi di origine.
2. In vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, le Regioni effettuano una mappatura delle produzioni tipiche di cui al comma 1, che sono già oggetto di forme di riconoscimento o tutela, ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legati al territorio locale.
3. L'attività di cui al comma 2 è effettuata entro \_\_\_\_\_ e gli esiti della stessa sono trasmessi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai fini della definizione di un regime uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici.

#### **Art. XX**

##### **(Manifestazione di interesse per il riconoscimento di prodotto artigianale o industriale tipico)**

1. Per valorizzare i prodotti artigianali e industriali tipici e favorire i processi di tutela degli stessi, secondo quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica adottano disciplinari di produzione e presentano alla Regione manifestazione di interesse ai fini della ricognizione di cui all'art. XXX

#### **Art. XXX**

##### **(Associazioni dei produttori)**

1. Le associazioni dei produttori possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica purchè perseguano tra gli scopi sociali quello della valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare. Esse operano in maniera trasparente, aperta e non discriminatoria e consentono a tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica di aderire all'associazione in qualsiasi momento.
2. Le associazioni dei produttori esercitano i poteri e i compiti seguenti:
  - a) elaborano il disciplinare di cui all'art XXX ed effettuano controlli interni che garantiscono la conformità delle fasi di produzione al disciplinare;
  - b) possono esperire azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale che sia direttamente collegato al prodotto;
  - c) promuovono iniziative di sostenibilità, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo;
  - d) intraprendono azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica.

#### **Art. XXX**

##### **(Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici)**

1. Il disciplinare di produzione di cui all'art. xxx contiene almeno i seguenti elementi:
  - a) il nome del prodotto, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico oppure il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;
  - b) una descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate;
  - c) la delimitazione della zona geografica di produzione;
  - d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica;
  - e) la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;
  - f) i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica;



- g) eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto in questione.
- 2. Il disciplinare è depositato dalle associazioni dei produttori presso le Camere di Commercio del territorio di riferimento.

**Art. XXX**

**(Contributo per la predisposizione del disciplinare)**

- 1. Alle associazioni di produttori che rispondono ai requisiti di cui agli articoli XXX, è riconosciuto un contributo sino al limite massimo di \_\_\_\_\_ per le spese di consulenza di carattere tecnico legato alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto sostenute per la predisposizione del disciplinare e di produzione.
- 2. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da adottarsi entro 60 giorni, sono definite le modalità di erogazione del contributo.
- 3. **Agli oneri, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante XXXX**

**ART XXXX**

**(Blockchain per la tracciabilità delle filiere)**

- 1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove e sostiene la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basate su registri distribuiti (DLT), così come definite nell'art. 8 ter del Decreto-legge del 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modifiche dalla Legge del 11 febbraio 2019 n. 12, quale tecnologia innovativa utile per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del Made in Italy ai fini dell'esaustività e affidabilità delle informazioni fruibili dai consumatori.
- 2. È istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni conformi alle previsioni di cui al Decreto-legge del 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modifiche dalla Legge del 11 febbraio 2019 n. 12. Il catalogo nazionale provvede altresì al censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati dall'European Blockchain Service Infrastructure (EBSI), al fine di promuovere la creazione di una rete basata su tecnologie distribuite e favorire l'interoperabilità con le soluzioni sviluppate all'interno dell'Italian Blockchain Services Infrastructure (IBSI). Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita Agid, sono definiti gli standard tecnici che le tecnologie devono possedere ai fini dell'inserimento nel catalogo, nonché le modalità di tenuta e funzionamento dello stesso.
- 3. Per la copertura delle spese di funzionamento del catalogo, di coordinamento con le istituzioni europee e nazionali, competenti in materia, le attività di censimento e verifica e la promozione di specifici casi d'uso sulla tracciabilità dei prodotti italiani, anche attraverso organismi in house, **sono destinati 400.000 euro annui** a valere sulle risorse di cui al comma 5.
- 4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy concede alle imprese che ne facciano richiesta: a) contributi a fondo perduto, **nella misura del 70% delle spese e dei costi sostenuti**, per progetti che prevedono la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del Made in Italy, dalla produzione delle materie prime fino alla distribuzione commerciale, nonché l'utilizzo di tecnologie di identificazione automatica per i propri prodotti al fine di rendere accessibile ai consumatori le informazioni relative alla tracciabilità e alla provenienza del prodotto; b) un voucher per la **consulenza e formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi** basate su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità.
- 5. Per l'attuazione delle finalità e degli obiettivi di cui ai commi precedenti il Fondo "crescita sostenibile" di cui all'art. 23 del DL 83/2012 è incrementato di **50 milioni** per il 2024.
- 6. **Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono: a) ripartite le risorse fra le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 4; b) determinato l'ammontare del voucher; c) definite le modalità di concessione e fruizione delle agevolazione; d) prevista l'eventuale attribuzione della gestione della misura a soggetto in house, con oneri comunque non superiori a.....
- 7. Agli oneri di cui al comma 5 si provvede mediante.....

**Art. XXX**

**(commercio elettronico, metaverso) (in corso di elaborazione)**

.....

## CAPO II – LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

### Art. XXX

**(Misure di riorganizzazione degli Uffici per favorire la specializzazione dei magistrati in materia di lotta alla contraffazione)**

1. All'articolo 51, comma 3-bis, dopo le parole «*articoli 473 e 474*», sono inserite le seguenti «*517-quater*,»

Ulteriori disposizioni da sviluppare su Tribunale imprese e vincolo di decennialità

### Art. XX

**(Misure per la formazione specialistica) .....da sviluppare**

### ART XXX

**(Modifiche al sistema delle sanzioni in materia di contraffazione)**

1. Nell'ottica di rafforzare l'efficacia deterrente delle sanzioni pecuniarie a carico degli acquirenti di merci contraffatte e garantire un maggior coinvolgimento degli enti locali nella lotta alla contraffazione sul territorio comunale, all'art. 1 del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con legge del 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) ai commi 7 e 7-bis la parola "100" è sostituita con la seguente: "300";
  - c) al comma 8, dopo le parole: "le somme sono" sono inserite le seguenti parole "interamente versate all'ente locale competente" e le parole "per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo" sono soppresse.

### ART XXX

**(Modifiche all'articolo 517 del codice penale)**

2. All'articolo 517 del codice penale, dopo le parole «*Chiunque pone in vendita*», sono aggiunte le seguenti: «*detiene per la vendita*».

### ART XXX

**(Modifiche al codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro)**

1. L'articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) Il comma 3-bis è sostituito da seguente: «3-bis. L'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile al riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 c.p.p. e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, risulti evidente la violazione dei predetti divieti, **anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci**. Se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato».
  - b) Al comma 3-ter le parole «può procedere» sono sostituite dalla seguente: «procede» e dopo le parole «merci contraffatte», sono aggiunte le seguenti: «o usurpative»; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria, ed è preceduta dal prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364.».

### ART XXX

**(disposizioni in materia di verbalizzazione delle merci sequestrate)**

1. In un'ottica di semplificazione delle attività materiali connesse alla inventariazione dei beni sequestrati, all'articolo 81, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del Codice di procedura penale, è aggiunto il seguente periodo: «*L'elenco può essere*

*sostituito dalla catalogazione delle cose per tipologia e la loro quantificazione può essere effettuata per massa, volume o peso.»*

**ART XXX**  
**(Operazioni sotto copertura)**

1. Per il rafforzamento degli strumenti di indagine nell'ambito dei reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari, all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole «473 e 474», sono inserite le seguenti «517-quater,».

**ART. XXX**  
**(Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per reati di contraffazione)**

1. All'art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:  
“5-quater. Nei casi di condanna per i reati in materia di contraffazione previsti dall'art. 4 comma 3, nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, si tiene conto della collaborazione prestata dallo straniero, nella fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale, o per l'individuazione dei beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale.”.

**TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. XXX**  
**(promozione e comunicazione delle misure in materia di made in Italy)**

1. Al fine di informare compiutamente e sensibilizzare i cittadini e le imprese rispetto alle misure sul made in Italy previste dalla presente legge, è istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024.
2. Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse, attraverso campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle principali emittenti televisive, nazionali e locali.
3. Agli oneri si provvede mediante XXXX

**ART. XXX**  
**(Abrogazioni)**

1. Sono abrogati:
  - a) La legge 8 aprile 2010, n. 55;
  - b) L'art. 16, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
  - c) L'art. 6, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
2. All'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350:
  - a) le parole: «la stampigliatura «Made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti «la stampigliatura di origine da un Paese su prodotti e merci non originari di tale Paese»;
  - b) le parole «la merce sia di origine italiana» sono sostituite dalle seguenti: «la merce sia di origine diversa da quella indicata».
3. All'art. 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350:
  - a) le parole «sia di origine italiana» sono sostituite dalle seguenti «sia di origine diversa da quella prevista»;
  - b) sono soppresse le parole «Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione

o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale» (VERIFICARE).

**ART XXX**  
**(Entrata in vigore)**

.....